

Corte d'Appello di Genova (sez. controversie di lavoro) 15 aprile 2005 – Pres. Haupt – Est. Ravera – Bassi C. (avv. Paolillo) c. Merzario SpA (avv.ti De Blasi, Paroletti, Raffaelli).

Demansionamento di dirigente del terziario, poi licenziato ingiustificatamente – Illegittimità – Risarcimento del danno alla professionalità, *sub specie* di danno non patrimoniale/esistenziale, automaticamente discendente dal comportamento illecito aziendale – Onere probatorio circa l'inesistenza di dequalificazione acclarata – A carico del datore di lavoro che l'eccepisce, in base all'art. 2967, 2° comma cod. civ. (cfr. Cass. 7967/02) – Risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato, in base alle previsioni contrattuali (indennità supplementare).

Secondo la giurisprudenza della Suprema corte, l'art. 2103 cod. civ. fonda un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro.

La Cassazione motiva tale suo convincimento sia con il tenore testuale della norma citata, la quale dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, sia con la funzione del lavoro, che costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, ai sensi degli artt. 2, 1 comma, 4, 1 comma, e 35, 1 comma, Cost.. Pertanto la lesione di tale interesse della persona, che assurge a diritto soggettivo con la stipulazione del contratto di lavoro prevedente una determinata prestazione, costituisce un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale.

Tale principio di diritto, trova poi ulteriore fondamento giuridico, nel carattere del rapporto di lavoro subordinato, che non è puramente di scambio, ai sensi degli artt. 1174 e 1321 cod. civ., perché, coinvolgendo la persona del lavoratore, costituisce altresì un contratto di organizzazione (art. 2094 cod. civ.), sicché la disciplina degli aspetti patrimoniali e la collaborazione nell'impresa devono necessariamente coniugarsi con i precetti costituzionali di tutela della persona dell'uomo che lavora. Inoltre, il principio di esecuzione di buona fede del contratto di assunzione (art. 1375 cod. civ.) e l'attuale evoluzione del mercato del lavoro, che, enfatizzando la formazione continua come essenziale caratteristica dell'attuale momento storico - economico, valorizzano la funzione della prestazione lavorativa in tal senso.

Il demansionamento assurge quindi a fattispecie plurioffensiva che può ledere diversi diritti soggettivi, procurando così danni di natura diversa che di volta in volta il lavoratore deve allegare.

*Nel caso in esame (v. pag. 6 del ricorso) il ricorrente ha allegato un danno alla professionalità, alla personalità e all'immagine. Trattasi di situazioni giuridiche non patrimoniali, posizioni esistenziali non biologiche, per le quali l'evento lesivo non è dimostrabile in rerum natura. Si tratta di beni eterei ed immateriali, per i quali la prova della loro lesione potrebbe al più essere data attraverso presunzioni. Peraltro, come osservato dalla dottrina, «tali presunzioni (...) che si fondano su regole d'esperienza incentrate sui criteri di normalità e di tipicità sociale, in verità sono tutte interne alla dimostrazione dell'inadempimento o del fatto illecito in quanto ruotano intorno alla gravità, all'intensità, alla durata della condotta illecita o alla condizione soggettiva del danneggiato, cioè agli stessi elementi che servono per giudicare l'effettiva sussistenza del comportamento anti-giuridico e per liquidare il danno effettivamente subito, ossia per stimare l'entità, il *quantum* del pregiudizio occorso (...) Meglio sarebbe allora abbandonare la struttura classica dell'illecito e la conseguente ripartizione del carico probatorio, ritenendo assorbita la prova dell'evento lesivo nella prova della violazione dell'interesse tutelato e concentrare l'attenzione su quest'ultima, richiedendo parametri rigorosi della sua dimostrazione e facendo scattare la soglia dell'anti-giuridicità solo in presenza di comportamenti realmente offensivi del bene normalmente tutelato».*

*Deve inoltre osservarsi che molto spesso i danni non hanno proiezione esistenziale esterna non inibiscono cioè al lavoratore di fare qualcosa ma incidono invece sull'essere cioè su una dimensione dell'uomo riconosciuta anch'essa dalle norme costituzionali, e per questi ultimi non è possibile dare la dimostrazione della loro lesione. **In sostanza una volta accertata la condotta vietata e riscontrata la sua potenzialità lesiva, i danni alla dignità morale (2087 c.c.) e professionale devono seguire automaticamente, rilevando eventuali indicatori (diminuzione rendimento lavorativo, stress emotivo, grado di risonanza all'interno e***

all'esterno dell'azienda del fatto illecito ecc.) quali elementi non fondativi di ricorrenza dell'evento lesivo subito dal danneggiato, ma rappresentare circostanze che connotano la vicenda per definire il quantum debeatur, elementi quindi utili per determinare l'ammontare effettivo del risarcimento e calibrare il giudizio equitativo al caso concreto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi poi riuniti dal primo giudice, il tribunale di Genova ha giudicato sulle domande formulate dal signor Bassi Claudio nei confronti della Merzario spa. Il ricorrente, dopo avere premesso di essere stato assunto, il 25.7.1989, in qualità di dirigente dalla Luigi Serra spa, divenuta poi a seguito di varie vicende societarie, Merzario spa, si doleva dell'avvenuta dequalificazione professionale e del successivo licenziamento.

Infatti la Società dapprima lo aveva collocato a capo della direzione generale della Divisione Serra, alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato, in seguito nel giugno 2001, intervenute modifiche dell'assetto proprietario, e un primo richiamo in ordine alle spese, disposizione alla quale il ricorrente si adeguava prontamente, nel novembre veniva nominato direttore commerciale del gruppo il sig. Francesco Montuolo che veniva ad assumere posizione sovraordinata al ricorrente. In sostanza mentre prima il ricorrente rispondeva direttamente all'AD ora rispondeva al Montuolo, responsabile delle politiche commerciali. In precedenza, nel gennaio 2001, a seguito di riunione in Milano (nella quale veniva annunciata la unificazione dei marchi Serra, Merziario, Aprile in unica società che si chiamerà Merzario), veniva presentato l'organigramma nel quale al ricorrente veniva assegnata la responsabilità dell'organizzazione con specificamente menzionata la responsabilità delle portinerie. Nel febbraio Montuolo presentava un progetto di nuova organizzazione commerciale in cui la posizione del Bassi risultava ulteriormente ridimensionata: ma Montuolo di lì a poco lasciava la società e verso metà febbraio al ricorrente veniva proposto di prendere la direzione commerciale del marketing del gruppo. Il Bassi accettava e a metà marzo aveva un incontro con l'AD, incontro descritto come inconcludente nonostante venissero esposti dal ricorrente problemi che meritavano di essere risolti, e, successivamente veniva a conoscenza che la riunione urgente, motivo per cui l'AD aveva interrotto l'incontro, era stata una riunione dei vertici aziendali al quale il ricorrente non era stato invitato, incontro che si concludeva con la ufficializzazione di una nuova organizzazione che prevedeva una direzione commerciale Italia affidata a tale Marzio Nervi, ed una direzione acquisti e Network Overseas a Riccardo Pozzi: il ricorrente non era più direttore commerciale ma responsabile degli obiettivi.

Nei giorni successivi il ricorrente cercava di contattare l'AD e altri vertici aziendali che gli si negavano. Il 10 aprile il responsabile della filiale di Torino comunicava al responsabile della sede di New York, e per conoscenza al ricorrente, che la FIAT aveva ritenuto di inviare una lettera di ringraziamento per la sollecita esecuzione di un trasporto di otto autovetture dagli USA a Torino e allegava la lettera del responsabile Fiat.; il ricorrente, che solo in quel momento veniva a conoscenza dei fatti, notiziava di ciò l'AD, il presidente e il responsabile del Network estero sig. Pozzi.

Con lettera del 17/4 la società gli contestava di aver posto in essere una attività scorretta, lettera alla quale il ricorrente replicava ma, a seguito di quei fatti, veniva licenziato in tronco senza giusta causa. Chiedeva quindi dichiararsi l'intervenuta dequalificazione professionale con conseguente risarcimento del danno nonché l'illegittimità del recesso con condanna al pagamento della retribuzione del mese di maggio, le trattenute operate sulla retribuzione 2002, l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità sostitutiva ferie (relativa al periodo di preavviso) e la consequenziale differenza TFR, l'indennità supplementare di fine rapporto pari a 24 mensilità oltre le spese.

Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva la nullità del ricorso per genericità della *causa petendi e petitum* e, nel merito, rilevava che nessun demansionamento era avvenuto e, ricostruite le vicende societarie affermava che nel nuovo modello societario, al Bassi era stata affidata la responsabilità della Direzione organizzazione ed in tale fase i vari dirigenti venivano sollecitati a garantire il presidio delle vecchie posizioni lavorative e direzionali e, contestualmente ad iniziare un percorso di sviluppo organizzativo verso il modello a tendere.

Il Bassi veniva quindi arricchito di compiti e percorsi lavorativi e non certo privato di responsabilità. Nel febbraio 2002, a seguito delle dimissioni del direttore commerciale Montuolo, veniva nominato il Bassi a tale direzione ma era il Bassi stesso che si autoconfinava

nell'ambito dei vecchi compiti, occupandosi unicamente di questioni tematiche afferenti la incorporata Luigi Serra spa

Quanto al licenziamento rilevava che il Bassi non doveva occuparsi del cliente FIAT e quindi del tutto impropriamente il Bassi aveva redatto ed inviato una e-mail indirizzata ad una pluralità di soggetti con cui si vanagloriava della buona riuscita di una attività a lui non ascrivibile, rivelando delicatissime informazioni aziendali, industriali e strategiche di un cliente di c.d. prima fascia

L'iniziativa, come contestata nella lettera del 17.4.2002, aveva arrecato un evidente e diretto danno all'immagine, serietà ed efficienza dell'azienda resistente, ed esponeva un cliente di elevato nome e livello ad azioni da parte di altre primarie case automobilistiche a diffusione mondiale, di concorrenza sleale, rendendo corresponsabile la Marzario.

Svolgeva quindi domanda riconvenzionale con cui sosteneva che il ricorrente aveva violato l'obbligo di segretezza e riservatezza di cui all'art. 2105 c.c. divulgando segreti aziendali anche di terzi provocando danni all'immagine, all'attività e ai rapporti tra Marzario e clienti primari, danni quantificabili in 2 milioni di Euro da individuarsi a mezzo di CTU

Il tribunale rigettava la domanda di dequalificazione, rigettava la riconvenzionale, accoglieva nel resto le domande del ricorrente e, con condanna alle spese da parte della convenuta cui venivano addossate anche le spese di un parere *pro veritate* redatto dal prof. Roppo per il ricorrente nella fase stragiudiziale.

Avverso tale sentenza di cui si conoscono i motivi limitatamente alla doglianza relativa alla nullità del ricorso, questione peraltro non riproposta in questo grado, ha proposto appello la Marzario che ha eccepito innanzitutto la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Nel merito rilevava la fondatezza del recesso come risultava dai fatti contestati e di cui si era chiesta la prova. Ripercorreva il significato della giustificatezza richiesta per il recesso del dirigente concetto che differisce dalla giusta causa, rilevando come le risultanze istruttorie erano tali da non consentire la fondatezza della domanda del ricorrente. Inoltre il tribunale non aveva consentito di escutere due testi di cui chiedeva, anche in questo grado, la escussione.

Quanto alle conseguenze economiche, nel caso venisse ritenuto legittimo il recesso, rilevava l'errore del tribunale nella quantificazione degli importi riconosciuti a favore dell'appellato. La somma complessiva di oltre 550 mila euro, portata dal dispositivo, non consentiva di identificare le varie componenti del credito: coincideva solamente con quanto indicato nelle note del ricorrente autorizzate e depositate il 30.10.2003, quantificazione quindi tardiva rispetto alle generiche conclusioni del ricorso. La quantificazione era quindi inammissibile per tardività oltre che errata.

Comunque l'indennità supplementare prevista dal CCNL era contemplata tra un minimo, pari alle mensilità di preavviso, ed un massimo, pari al doppio di esse. Il Bassi aveva chiesto il riconoscimento del massimo pari a 24 mensilità. L'errore del tribunale era consistito nel non avere applicato correttamente l'art. 24 ccnl il quale prevedeva, in caso di ricorso del dirigente all'AGO, che l'indennità supplementare non potesse superare l'importo pari all'indennità sostitutiva del preavviso e perciò 12 mesi e non 24 mesi come ritenuto dal primo giudice.

Comunque né le modalità del recesso né l'anzianità di servizio né l'età del ricorrente potevano giustificare la determinazione di una indennità supplementare nella misura massima.

Chiedeva poi di provare che il ricorrente avesse iniziato una attività di concorrenza sleale con la ditta PACORINI spa, circostanza che rilevava ai fini della determinazione dell'indennità supplementare, ferma la richiesta di risarcimento danni.

L'indennità sostitutiva del preavviso, integrata dall'importo pari a € 20.596,12 per ferie e dall'importo di € 13.284,94 per TFR sul preavviso erano somme tutte dovute per la natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso che non generava TFR e la clausola di cui all'art. 26 punto 2 del CCNL applicabile al caso in esame, presupponeva una espressa rinuncia datoriale alla prestazione lavorativa in servizio da parte del dirigente licenziato.

Eccepiva poi che non potevano essere liquidate le spese afferenti un parere *pro veritate*.

Si è costituito il Bassi che sulla nullità della sentenza rileva come la nullità stessa si converta in motivo di gravame dovendo conseguentemente questa Corte decidere comunque nel merito, occupandosi in particolare Corte delle questioni che le parti hanno continuato a coltivare.

Affrontando le singole questioni osservava:

- a) la dequalificazione

Ripercorse le vicende societarie rilevava come il Bassi nel 1999 era uno dei numeri uno a capo di una divisione generale e dipendeva direttamente dall'AD: dall'organigramma risultava che da lui dipendevano diverse direzioni.

Nel giugno 2001 veniva acquisita l'Aprile e cambiava la proprietà e veniva nominato un unico direttore commerciale e marketing in persona del Montuolo. Qui avveniva il primo demansionamento perché i compiti del Bassi, a seguito della divisione Serra, venivano attribuiti ad altro soggetto e Bassi veniva privato di poteri e responsabilità. Sottolineava come la definizione delle politiche commerciali, di acquisto e vendita in una società commerciale erano il fulcro della posizione dirigenziale e quindi toglierle ad un dirigente ed assegnarle ad altro dirigente significava spogliare il primo della mansione.

Anche da un punto di vista quantitativo il Bassi era dirigente con competenza specifica sul 50% della società, mentre l'avvento di Montuolo aveva determinato che il ricorrente avesse sopra di sé altro dirigente che si frapponesse tra lui ed il Consiglio di amministrazione: non era più il numero uno ma uno dei tanti numeri due.

Evidenza di ciò emergeva dall'organizzazione commerciale del 5.2.2002 che gli assegnava un compito assai limitato quale quello di Customer Service, cioè l'assistenza clienti.

In realtà, in concreto il compito era ancora più ristretto perché si trattava di definire ruoli e compiti nell'ambito del centro mare di Genova, definire la organizzazione delle filiali, progetto per incremento produttività: non si trattava quindi di dirigenza ma di consulenza. Poco prima si era proposto di attribuirgli quale compito quello di responsabile delle portinerie, e solo dopo che Montuolo aveva lasciato la società, l'AD sembrava volergli affidare il compito di direttore commerciale e marketing: dall'organigramma peraltro emergeva che il direttore commerciale era responsabile degli obiettivi mentre i responsabili commerciali erano altri soggetti.

Bassi era quindi un dirigente che nulla dirigeva, ma si occupava solo degli obiettivi.

Inoltre emergeva che il ricorrente non riusciva più a rapportarsi con gli amministratori per risolvere i problemi, non riceveva risposta alle comunicazioni, veniva escluso dalle riunioni. Ciò emergeva dai documenti e veniva confermato dai testimoni.

Risultava quindi che, dal novembre 2001 alla risoluzione del rapporto, vi era stato demansionamento con danno alla professionalità e alla immagine. Comunque, da un punto di vista probatorio, controparte non negava il demansionamento, affermava invece l'autoconfinamento, confermando implicitamente l'avvenuta riduzione dei compiti ma non aveva chiesto al riguardo alcuna prova.

Per la quantificazione del danno da dequalificazione indicava il criterio equitativo e, citando precedente di questa Corte, il 50% della retribuzione mensile. Chiedeva anche liquidarsi il danno non patrimoniale (danno alla persona e alla sua immagine).

b) licenziamento

In appello l'azienda si era limitata a dire che il licenziamento sarebbe valido non spiegando però il perché e soprattutto non spiegando l'idoneità dei fatti a configurare la giustificatazza del recesso.

L'appello sarebbe quindi non specifico e infondato.

Per quanto riguarda la parte economica rilevava che il ricorrente, su invito del giudice, aveva depositato analitico conteggio poi ripetuto in sede di memoria conclusiva.

La retribuzione del ricorrente era di € 12.042,73 per 14 mensilità. Ricorda l'art. 26/8 che prevedeva che il preavviso decorresse dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del recesso: quindi al Bassi andava corrisposta la retribuzione intera di aprile e maggio; si era operata una trattenuta di € 517,98 e non era stata corrisposta la retribuzione di maggio né i relativi ratei di 13[^] e 14[^].

L'indennità sostitutiva del preavviso era pari a 12 mesi (art. 26) ed in esso maturavano anche le ferie come risulta dall'art. 26/2.

Secondo controparte la clausola contrattuale non sarebbe applicabile perché presupponeva una espressa rinuncia datoriale alla prestazione lavorativa in servizio. Ma tale tesi era infondata.

L'indennità doveva poi essere ricalcolata nel TFR secondo le regole generali e il disposto dell'art. 26, 4 e 5 comma CCNL.

Quanto alla indennità supplementare, liquidata nel massimo e non in misura pari al preavviso, rilevava che l'art. 24 comma 18 disciplinava ipotesi diversa e cioè quella in cui il datore di lavoro si era opposto alla richiesta di convocazione del collegio arbitrale fatta dal dirigente. Comunque l'indennità in tal caso sarebbe pari a 18 mensilità.

In realtà l'indennità doveva essere liquidata tra 12 e 24 mensilità sulla base della valutazione circa gli elementi che caratterizzano il caso in essere con particolare riferimento alla anzianità di servizio e all'età del dirigente.

Nel caso in esame sussistevano 13 anni di anzianità, 46 anni di età (prossima ai 49, età quest'ultima che fa scattare una maggiorazione dell'indennità), un licenziamento palesemente ingiustificato, sicché le 24 mensilità si giustificavano appieno.

Impugnava poi il capo della sentenza relativo alle spese perché la richiesta era stata di oltre un miliardo di vecchie lire per risarcimento da dequalificazione; e lo scaglione di cui alla notula era quindi corretto e i diritti non potevano essere tagliati senza indicare le voci ritenute errate.

Quanto agli onorari rilevava tra l'altro che c'erano state due discussioni e si trattava inoltre di due ricorsi poi riuniti e quindi la liquidazione non era congrua.

Quanto al parere *pro veritate* doveva tenersene conto nella quantificazione delle spese data la particolarità delle questioni trattate e la necessità di ricorrere a tale parere.

Quanto alla spese di appello si riportava alla notula che depositava nell'odierna udienza.

Sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva decisa dal Collegio con separato dispositivo di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima questione da trattare riguarda la invocata nullità della sentenza che reca solo la motivazione con riferimento, tra l'altro, a questione non più trattata dalle parti in questo grado (la nullità del ricorso). In effetti, per un probabile errore di confezione del documento la sentenza impugnata contiene soltanto l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori, le conclusioni delle parti, l'esposizione dello svolgimento del processo, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

Difetta, quindi, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione (fatta eccezione per l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, peraltro eccezione non riproposta in questo grado), ossia dei requisiti di cui all'art. 132 nn. 3 e 4 Cod. proc.civ.. Nel contempo, le ragioni della decisione non sono enucleabili neanche dal dispositivo, in quanto, se pur è vero che lo stesso contiene la declaratoria di rigetto del risarcimento del danno asserimento derivato dall'attività di demansionamento, l'illegittimità del recesso con conseguente condanna al pagamento di € 550.253,19 ed infine il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna alle spese, non è meno vero che siffatta proposizione risulta radicalmente insufficiente ai fini della integrazione di una valida motivazione. E ciò, quand'anche dovesse essere intesa nel senso che il rigetto o l'accoglimento delle domande è avvenuto per le ragioni addotte dal ricorrente e/o dal convenuto (che, comunque, non risultano dalla sentenza).

Vale a dire che, la sentenza impugnata è materialmente carente del requisito della motivazione, il che, come è saldo principio, ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 156 comma 2 Cod. proc. civ..

Il primo motivo del ricorso in appello deve pertanto essere accolto.

Peraltro dall'accoglimento del motivo di gravame consegue che questa Corte deve pronunciare nel merito della controversia in quanto i casi di nullità che consentono il rinvio della causa al primo giudice sono tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (sulla tassatività cfr. Cass. Sez. un. 3.10.1995, n. 10389). Negli altri casi, invece, la sentenza di appello si sostituisce, nei limiti del gravame, a quella di primo grado anche nel caso che il giudice del gravame ne dichiari la nullità per vizi suoi propri o dei precedenti atti del giudizio (cfr. Cass. 14.10.2003, n. 15371; Cass. 8.8.2003, n. 11949). Si verifica cioè da un lato un'applicazione del principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame e, dall'altro, un limite alla regola del doppio grado di giurisdizione.

Occorre pertanto passare all'esame delle domande azionate in giudizio.

a) Il demansionamento

Questa domanda, sebbene rigettata dal primo giudice, è stata oggetto di impugnazione incidentale da parte del ricorrente. Da essa è opportuno iniziare la disamina perché logicamente antecedente al licenziamento.

Il demansionamento emerge secondo il collegio in maniera evidente dalla stessa documentazione versata in atti.

Il Bassi infatti era stato assunto dalla Luigi Serra spa quale direttore commerciale. Nel 1999 la società si era fusa con Merzario spa nella SM Logistics costituendo così una grande società nel settore della spedizione. Come risulta dalla comunicazione del 22.12.1999 (doc. 5) la società si era organizzata, secondo quanto voluto dal Consiglio di amministrazione, *<tenuto conto*

dell'antica e gloriosa storia delle due società e della importanza dei rispettivi marchi commerciali> con una struttura divisionale, creando nella sostanza due direzioni: la divisione Serra e la divisione Merzario, con due direzioni generali con a capo rispettivamente il Bassi e tale Spinelli.

Il Bassi era quindi a capo della direzione generale e dipendeva dal consiglio di amministrazione ed in particolare dall'amministratore delegato Giovanni Bisignani.

Dall'organigramma prodotto risulta che da lui dipendevano la direzione commerciale, la direzione amministrativa e finanziaria, il reparto Fiat, ecc.

Tale situazione permane sino al giugno 2001 quando, cambiando la proprietà, viene acquisita anche la società Aprile e viene nominato un unico direttore commerciale e marketing nella persona di Francesco Montuolo cui viene attribuita la *<responsabilità di definire la strategia di sviluppo commerciale del gruppo e le conseguenti politiche di vendita per i diversi mercati/segmenti di business. Alla direzione commerciale viene inoltre affidata la definizione delle politiche di acquisto e la loro attuazione attraverso la negoziazione centralizzata nei confronti dei carriers>* (comunicazione 13.11.2001, doc. 9).

Gia da questi pochi elementi emerge il demansionamento del ricorrente che viene in sostanza spogliato di poteri e responsabilità che gli erano proprie, poteri e responsabilità affidate ad altro dirigente. Bassi infatti aveva sino ad allora, competenza specifica (il 50%) su parte della Società ed era insieme a Spinelli il dirigente più alto in grado della società.

Con l'avvento di Montuolo, Bassi viene ad essere uno dei tanti dirigenti e tra lui ed il Consiglio di amministrazione si frappone appunto il Montuolo.

Ciò emerge anche dal prospetto della nuova organizzazione commerciale del 5.2.2002 in cui Bassi è tra i vari dirigenti della società (e non più il numero uno, anche se al 50%) e gli viene attribuito un compito assai limitato e di rilievo non strategico, come il precedente, come l'assistenza clienti (Customer Service).

Il prospetto indica poi in maniera analitica i compiti limitati a definire ruoli e compiti nell'ambito del centro mare di Genova, definire la organizzazione delle filiali, progetto per incremento produttività.

Come ben osservato dalla difesa del ricorrente i compiti attengono non tanto la dirigenza, quanto attività di consulenza. La decisione societaria di demansionare il ricorrente emerge anche dai retroscena riferiti dal teste Dellepiane che ha riferito di una riunione in cui al Bassi si voleva assegnare (con un certa enfasi da parte del dott. Crudele), il compito di *<responsabile delle portinerie>*,

Dopo che Montuolo lasciava la società il presidente Crudele e la società sembravano fare marcia indietro attribuendo al Bassi il compito di direttore commerciale e marketing. Si trattava di una delle otto direzioni della società anche se dalle direzioni resta separata la direzione operativa e quella network overseas. Sulla carta, rispetto alle mansioni dirigenziali di direttore generale presso la direzione Serra, c'era una diminuzione dei compiti, anche se la posizione rimane comunque subordinata a quella dell'amministratore delegato.

Ma l'organigramma (doc. 13) mette in evidenza che il direttore commerciale è semplicemente responsabile degli obiettivi, mentre responsabili delle reti commerciali vengono designati Marzio Nervi per la rete commerciale Italia e Pozzi per la rete commerciale estera (overseas).

E' quindi evidente che il Bassi in realtà non è più un dirigente non rivestendo più in concreto responsabilità dirette ad imprimere un indirizzo e un orientamento ad un settore dell'azienda. Inoltre viene svolta da parte aziendale una serie di attività tese ad escluderlo e quindi ad emarginarlo. Comprova di ciò emerge dai documenti prodotti (comunicazioni 27.3.2002 e 10.4.2002) in cui il Bassi evidenzia la urgenza di prendere decisioni, documenti ai quali nessun risposta viene data e dal fatto che a ben due riunioni cui hanno partecipato i dirigenti (in una anche i capo filiali) non è stato invitato (riunione del 13.3.2002 in cui si illustrava il nuovo organigramma aziendale ed una ad essa posteriore come riferito dal teste Nervi, il quale ha riferito che Bassi per la posizione avrebbe dovuto parteciparvi). Infine il teste Dellepiane non ricorda che il ricorrente abbia svolto mansioni dirigenziali nel periodo finale di attività in SM logistics e il teste Nervi, direttore commerciale Italia, ha riferito di non avere avuto alcun rapporto con Bassi (il che conferma indirettamente che Bassi non ha mai svolto tali funzioni)

Il quadro sopra esposto indica in maniera precisa, dal novembre 2001 sino alla risoluzione del rapporto (aprile 2002), un demansionamento dei compiti.

Peraltro non va dimenticato che Bassi era il responsabile di una delle due divisioni della Società, e diviene invece uno dei tanti dirigenti, viene cioè privato della propria posizione

gerarchica, ed addetto a compiti consulenziali, non ascoltato quando indica i problemi, non informato di riunioni relative a tematiche di sua competenza. La Società si è poi difesa affermando che al Bassi era stata assegnata la responsabilità della direzione organizzazione (punto 9 della memoria di costituzione) e che il Bassi si sarebbe autoconfinato, ma nessuna prova è stata al riguardo richiesta. In particolare la dequalificazione subita dal ricorrente non è stata solamente qualitativa, e su ciò la prova che toccava al ricorrente è stata raggiunta (da responsabile di una delle due divisioni a incaricato di compiti di natura consulenziale), ma era anche quantitativa. In tal caso peraltro l'onere processuale di dedurre e provare lo svolgimento di mansioni significative di mancata dequalificazione compete al convenuto datore di lavoro che la eccepisce in base all'art. 2967, 2° comma cod. civ. (cfr. Cass. 7967/02).

Le circostanze relative all'autoconfinamento e al mancato svuotamento di mansioni non sono state oggetto di capitoli di prova.

Deve pertanto affermarsi l'avvenuta dequalificazione professionale del ricorrente dal novembre 2001 sino al dì del licenziamento.

Per quanto riguarda le relative conseguenze occorre svolgere le seguenti considerazioni.

Nel caso in esame infatti nessun danno patrimoniale è stato allegato e comunque non è riscontrabile avendo il Bassi percepito la retribuzione commisurata alle mansioni svolte prima del demansionamento. Peraltro secondo la giurisprudenza della Suprema corte, l'art. 2103 cod. civ. fonda un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (Cass. 15 giugno 1983 n. 4106; Cass. 6 giugno 1985 n. 3372; Cass. 10 febbraio 1988 n. 1437; Cass. 13 agosto 1991 n. 8835; Cass. 13 novembre 1991 n. 12088; Cass. 15 luglio 1995 n. 7708; Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405; Cass. 14 novembre 2001 n. 14199). La Cassazione motiva tale suo convincimento sia con il tenore testuale della norma citata, la quale dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, sia con la funzione del lavoro, che costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, ai sensi degli artt. 2, 1 comma, 4, 1 comma, e 35, 1 comma, Cost.. Pertanto la lesione di tale interesse della persona, che assurge a diritto soggettivo con la stipulazione del contratto di lavoro prevedente una determinata prestazione, costituisce un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale.

Tale principio di diritto, trova poi ulteriore fondamento giuridico, nel carattere del rapporto di lavoro subordinato, che non è puramente di scambio, ai sensi degli artt. 1174 e 1321 cod. civ., perché, coinvolgendo la persona del lavoratore, costituisce altresì un contratto di organizzazione (art. 2094 cod. civ.), sicché la disciplina degli aspetti patrimoniali e la collaborazione nell'impresa devono necessariamente coniugarsi con i precetti costituzionali di tutela della persona dell'uomo che lavora. Inoltre, il principio di esecuzione di buona fede del contratto di assunzione (art. 1375 cod. civ.) e l'attuale evoluzione del mercato del lavoro, che, enfatizzando la formazione continua come essenziale caratteristica dell'attuale momento storico - economico, valorizzano la funzione della prestazione lavorativa in tal senso.

Il demansionamento assurge quindi a fattispecie plurioffensiva che può ledere diversi diritti soggettivi, procurando così danni di natura diversa che di volta in volta il lavoratore deve allegare.

Nel caso in esame (v. pag. 6 del ricorso) il ricorrente ha allegato un danno alla professionalità, alla personalità e all'immagine. Trattasi di situazioni giuridiche non patrimoniali, posizioni esistenziali non biologiche, per le quali l'evento lesivo non è dimostrabile *in rerum natura*. Si tratta di beni eterei ed immateriali, per i quali la prova della loro lesione potrebbe al più essere data attraverso presunzioni. Peraltro, come osservato dalla dottrina, <tali presunzioni (...) che si fondano su regole d'esperienza incentrate sui criteri di normalità e di tipicità sociale, in verità sono tutte interne alla dimostrazione dell'inadempimento o del fatto illecito in quanto ruotano intorno alla gravità, all'intensità, alla durata della condotta illecita o alla condizione soggettiva del danneggiato, cioè agli stessi elementi che servono per giudicare l'effettiva sussistenza del comportamento antiggiuridico e per liquidare il danno effettivamente subito, ossia per stimare l'entità, *il quantum* del pregiudizio occorso (...) Meglio sarebbe allora abbandonare la struttura classica dell'illecito e la conseguente ripartizione del carico probatorio, ritenendo assorbita la prova dell'evento lesivo nella prova della violazione dell'interesse tutelato e concentrare l'attenzione su quest'ultima, richiedendo parametri rigorosi

della sua dimostrazione e facendo scattare la soglia dell'antigiuridicità solo in presenza di comportamenti realmente offensivi del bene normalmente tutelato>.

Deve inoltre osservarsi che molto spesso i danni non hanno proiezione esistenziale esterna non inibiscono cioè al lavoratore di fare qualcosa ma incidono invece sull'essere cioè su una dimensione dell'uomo riconosciuta anch'essa dalle norme costituzionali, e per questi ultimi non è possibile dare la dimostrazione della loro lesione. In sostanza una volta accertata la condotta vietata e riscontrata la sua potenzialità lesiva, i danni alla dignità morale (2087 c.c.) e professionale devono seguire automaticamente, rilevando eventuali indicatori (diminuzione rendimento lavorativo, stress emotivo, grado di risonanza all'interno e all'esterno dell'azienda del fatto illecito ecc) quali elementi non fondativi di ricorrenza dell'evento lesivo subito dal danneggiato, ma rappresentare circostanze che connotano la vicenda per definire *il quantum debeatur*, elementi quindi utili per determinare l'ammontare effettivo del risarcimento e calibrare il giudizio equitativo al caso concreto.

Ed allora venendo alla quantificazione deve rilevarsi che anche se il demansionamento è durato pochi mesi il Bassi ha subito uno svuotamento di compiti che è stato particolarmente grave sia perché il ricorrente era al vertice dell'azienda (e ciò da molti anni) sia proprio per la repentina spogliazione di compiti ed emarginazione che hanno reso ancora più visibile all'interno dell'azienda l'avvenuto demansionamento. Del resto gli stessi colleghi, escussi come testi, hanno concretamente avvertito tale esautoramento (v. teste Nervi per quanto riguarda la mancata convocazione alle riunioni che con riferimento al Bassi dice che <in quanto titolare di una posizione superiore ai capi-filiale doveva presenziare>; Dellepiane: <...inoltre gli furono assegnate alcune funzioni operative di non alto livello>). Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo a tali elementi e tenuto conto della retribuzione mensile percepita dal Bassi, si debba liquidare ad oggi in via equitativa la somma di € 7000,00.

b) Il licenziamento

Anche la domanda relativa alla illegittimità del licenziamento si rileva del tutto fondata.

La vicenda è avvenuta avendo come sfondo il fatto che con FIAT, uno dei principali clienti del gruppo, vi era una situazione di criticità segnalata dal responsabile commerciale Bruno Verrina al Bassi, come emerge dal memoriale di quest'ultimo del 10 aprile peraltro privo di riscontro (v. voce "reparto distribuzione auto").

Lo stesso giorno 10 aprile 2002 il responsabile della filiale di Torino della SM Logistics Division Serra sig. Sandro Fantini inviava a Mongeri, responsabile della sede Merzario di New York, e per conoscenza al Bassi e a Verrina, una comunicazione avente ad oggetto la spedizione di otto autovetture da Los Angeles a Torino, comunicazione del seguente tenore:

<buongiorno, questo è il servizio fotografico effettuato alle vetture in arrivo da Lax (Los Angeles), che sono state immediatamente scaricate e ricaricate sulla bisarca che le ha consegnate allo stabilimento Fiat Auto. Il servizio offerto a Fiat è stato ottimo, così che le persone interessate (mr. Petroni) hanno inviato un comunicazione scritta di ringraziamento. Cordiali saluti>.

La comunicazione di mr Petroni per conto della FIAT, di cui è cenno nella missiva è la seguente:

<Desidero ringraziare per la disponibilità accordatami in occasione della visita presso i Vostri uffici in concomitanza dell'arrivo delle 8 vetture provenienti dagli USA. L'imbarco contemporaneo dell'intero lotto da Los Angeles, così come l'immediato proseguimento camionistico su Caselle, ha consentito di disporre delle vetture c/o la nostra sede in tempi celeri e ai nostri Enti tecnici di poter iniziare i test comparativi secondo i programmi pianificati>.

Si trattava infatti dell'invio di otto vetture (tre Audi, tre BMW, una Lexus ed una Mercedes) comprate negli USA ma da sottoporre dagli enti tecnici della Società a tests comparativi, come risultava, oltre che da quanto sopra dichiarato da FIAT per mezzo di Petroni, anche dalla documentazione della dogana in cui FIAT aveva dichiarato a Los Angeles, nel modulo di esportazione, alla lettera c) (*intended use of goods*), la causale *<for evaluation>*.

Bassi, come riconosciuto anche da Merzario (cap.13 memoria difensiva) non si era occupato dell'operazione che invece era stata gestita direttamente dai responsabili delle filiali USA e di Torino. Egli viene notiziato ad operazione eseguita, dopo avere ricevuto e ricevuti i ringraziamenti della cliente.

Essendo a conoscenza della criticità esistente con FIAT, ha ritenuto opportuno dare notizia di tale missiva elogiativa del servizio reso dalla società all'amministratore delegato Leidi e

inviarne copia per conoscenza ai responsabili dell'operazione: il responsabile della rete commerciale oltre oceano (direttore network overseas) Pozzi, Mongeri e Fantini (cioè coloro che a loro volta l'avevano informato), nonché al presidente Pier Luigi Crudele.

Il ricorrente utilizzava al riguardo lo stesso mezzo con cui aveva ricevuto la comunicazione e in essa elogia esplicitamente gli autori dell'operazione (*"la spedizione è stata curata dal responsabile del ns ufficio di Torino sig. Fantini, in collaborazione con Merzario N.Y. sig. Mongeri e, grazie alla loro elevata professionalità la spedizione ha avuto pieno successo sotto tutti gli aspetti con ricevimento della lettera allegata"*).

La contestazione disciplinare si rivela, alla luce dei fatti sopra esposti, del tutto infondata.

L'accusa rivolta al Bassi è che il suo comportamento (l'invio della comunicazione) costituirebbe *"grave violazione degli obblighi su di lei incombenti, nonché fonte di danno per la SM Logistics s.p.a."*. Secondo Merzario, nella prospettazione enunciata in detta contestazione, Bassi, con la comunicazione e-mail del 17.4.2002, avrebbe esposto la Merzario sia a pretese di risarcimento da parte di Fiat Auto per il danno alla stessa derivante dalla violazione, da parte di Merzario, della privacy di Fiat-Auto medesima; sia a pretese di risarcimento da parte delle case produttrici della auto trasportate, per concorso (di Merzario) nell'illecito concorrenziale della Fiat, cui il trasporto delle auto stesso sarebbe stato strumentale.

Orbene, premesso che risulta sicuramente in causa (cfr. cap 13 memoria Merzario) che Bassi non ha partecipato all'attività di trasporto, deve peraltro anche escludersi ogni altro elemento di asserita illiceità (sia nell'attività di Fiat che del Bassi) richiamandosi al riguardo quanto emerge dal parere *pro-veritate* depositato in atti (e da ritenersi di seguito ritrascritto) in cui si precisa:

- che l'attività di Fiat è perfettamente lecita in quanto non corrisponde alla fattispecie dell'illecito concorrenziale (art. 6 bis r.d. 1127/39, art. 14 d. lgs. 198/96) ma realizza la c.d. *"reverse engineering"* locuzione che indica *<la presa di conoscenza di dati relativi ai prodotti concorrenti, ottenuta mediante operazioni di "ingegneria alla rovescia", ovvero sia mediante lo smontaggio e lo studio di componenti che nel corso del processo produttivo erano stati, viceversa assemblati>*. Tale pratica peraltro non viola alcun segreto giuridicamente protetto, né regole di lealtà della concorrenza, sicché deve ritenersi attività del tutto lecita (cfr. App Milano 5.5.1972).
- che anche a ritenere l'attività illecita essa non poteva imputarsi ad una corresponsabilità di Merzario che si era semplicemente limitata ad effettuare un trasporto;
- che la privacy non poteva considerarsi violata perché Bassi aveva semplicemente notiziato il vertice aziendale di una informazione avuta da altri settori dell'azienda;
- che Fiat non aveva mai nascosto le finalità dell'operazione.

Può pertanto tranquillamente concludersi che la contestazione disciplinare è del tutto infondata: innanzitutto perché nessuna attività illecita risulta posta in essere da Fiat né tantomeno da Merzario; che comunque anche a ritenere l'attività di Fiat illecita quella di Merzario si è sostanziata nel mero trasporto dei veicoli; ma tale attività di trasporto non è stata organizzata dal Bassi che a cose fatte ha notiziato i vertici aziendali della sola soddisfazione di Fiat per il trasporto tempestivo.

Quanto alla doglianza di Merzario in ordine alla mancata audizione di due testi deve preliminarmente rilevarsi come i capitoli dedotti (da 12 a 14 della memoria) sono in realtà capitoli relativi a fatti pacifici o irrilevanti (oltre che del tutto generici e valutativi) tenuto conto che Biaggi Cristina (persona che sembrerebbe ritenuta estranea all'operazione commerciale, con conseguente diffusione a terzi della comunicazione) è in realtà la segretaria dell'Amministratore delegato (anch'essa quindi dipendente della società sicché nessuna esternalizzazione della comunicazione si è verificata) e la circostanza che Fiat si era ben guardata dallo specificare particolari e finalità dell'operazione di trasporto è documentalmente smentita sia dai documenti doganali che dalla e-mail di Petroni.

Comunque il primo giudice aveva ritenuto di chiudere l'istruttoria e il Collegio ritiene superflua la loro escussione in quanto i fatti di cui ai capitoli sono ormai pacifici o irrilevanti.

Il licenziamento quindi si connota per mancanza di giustificata e deve essere dichiarato illegittimo.

Quanto alle conseguenze economiche si osserva.

La retribuzione globale del ricorrente deve indicarsi in € 12.042,73 (come da prospetto in atti, depositato in primo grado a seguito di sollecitazione del Tribunale nell'udienza del 16.1.2003 e

non contestato da controparte, nell'udienza successiva del 26.2.2003) tenuto conto di quanto emerge dai cedolini paga e del fatto che essa veniva corrisposta per 14 mensilità (cfr. artt. 8-9 ccnl).

L'art. 26, 8° comma del ccnl prevede poi che il preavviso abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione di risoluzione del rapporto, sicchè essendo il recesso pervenuto al Bassi il 5.5.2002 gli spetta la retribuzione intera sia per aprile che per il mese di maggio. L'importo di € 517,98, che risulta trattenuto nel cedolino di maggio e riferentesi al mese di aprile, deve quindi essere pagato nonché deve essere corrisposta la retribuzione del mese di maggio comprensiva dei ratei di 13[^] e 14[^]. Come da conteggio spettano quindi al ricorrente € 517,98 + € 12.042,73 + € 1899,66 = € 14460,37.

Il ricorrente ha inoltre diritto alla indennità sostitutiva del preavviso che, considerata la anzianità di servizio superiore a 10 anni, è pari a 12 mesi (art. 26, 1° co., ccnl) cioè ad € 167.303,92.

Nel periodo di preavviso maturano inoltre le ferie in quanto, come stabilisce l'art. 26, 2[^] co., ccnl *"durante tale periodo (cioè il preavviso ndr), anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e dai contratti in vigore, e loro eventuali variazioni"*. La clausola, nel suo tenore letterale, è chiara nell'affermare che durante il preavviso (sia o meno lavorato) maturano le ferie: del resto come osservato dall'appellato *"sarebbe veramente curioso che un provvedimento illegittimo (il licenziamento in tronco) possa privare il dirigente di un suo diritto"*. Inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso va computata nel tfr per espressa previsione del 2120 c.c. ribadita dall'art. 26, 4[^] e 5[^] co., ccnl.

In definitiva, compreso il Tfr, al ricorrente deve essere corrisposta da Merzario la complessiva somma di € 215.645,35 a titolo di recupero trattenute aprile 2002, retribuzione maggio 2002, ratei tredicesima e quattordicesima, preavviso, ferie su preavviso e appunto TFR (€ 517,98 + € 12.042,73 + € 1899,66 + € 167.303,92 + € 20596,12 + € 13284,94 = € 215.645,35).

Quanto alla indennità supplementare ritiene invece il Collegio che la somma liquidata dal tribunale non sia nell'importo divisibile.

Innanzitutto l'art. 24 va letto così come lo ha letto il ricorrente e cioè che l'indennità supplementare nella misura di 18 mensilità del preavviso si applichi solo nel caso in cui ci sia opposizione del datore alla richiesta di convocazione del collegio arbitrale fatta dal dirigente. Il tenore della disposizione è al riguardo inequivoco tenuto conto proprio del riferimento letterale al comma 16 (quella di cui si dirà tra breve): infatti il comma 18 recita che *<in luogo dell'indennità prevista dal comma 16 spetterà a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare pari al corrispettivo di 18 mesi di preavviso>*. Siccome qui non si verte nell'ipotesi del comma 18 deve applicarsi l'art. 16, tale patto prevede un minimo ed un massimo: in sostanza l'indennità supplementare deve essere liquidata in un minimo che è pari al preavviso e in un massimo pari al doppio del preavviso.

Peraltro la disposizione aggiunge che ciò deve avvenire *"sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in essere con particolare riferimento alla anzianità di servizio e all'età del dirigente"*.

Nel caso concreto il Bassi aveva 13 di servizio ed età di anni 46.

Deve tenersi conto, nella determinazione dell'indennità supplementare, che il minimo di 12 mesi del preavviso tiene già conto dell'anzianità di servizio del ricorrente (la disposizione contrattuale modula i mesi di preavviso legandoli appunto all'anzianità di servizio) sicchè, tenuto conto della assoluta incosistenza dell'addebito, l'indennità supplementare deve commisurarsi a 15 mensilità del preavviso e quindi in € 209.129,9

Tutte le somme sopra determinate devono poi essere maggiorate rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.

c) Le spese

L'appellato ha svolto appello incidentale sulle spese.

Al riguardo si rileva.

Le spese del parere *pro veritate* non possono essere liquidate in quanto attiene attività che sebbene la parte ha ritenuto di effettuare non può poi ricadere sull'avversario: si tratta infatti di spesa non prevista dalla tariffa e come tale non può essere liquidata.

Quanto al primo grado il ricorrente aveva presentato due ricorsi poi riuniti. Devono quindi liquidarsi le spese in € 187,99 , € 4387,19 per diritti ed € 11700,00 per onorari, tenuto conto

che per il deposito dei documenti il compenso vale non per il singolo documento ma per l'attività complessivamente svolta. Il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

Per quanto riguarda questo grado si liquidano € 2795,90 per diritti, € 8900, 00 per onorari (studio controversia € 2000, consultazione cliente € 1000,00, ass. inibitoria € 400,00, € 3000,00 per redazione difesa voce 35 tariffa, € 2500,00 per discussione) e € 108,65 per spese oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Le spese sia di primo che di secondo grado, nella misura sopra indicata vengono poste a carico di Merzario spa soccombente

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 664 emessa in data 19.3.2004 dal Tribunale di Genova,

dichiara la nullità della sentenza impugnata;

Condanna Merzario spa a risarcire a Bassi Claudio il danno conseguente al demansionamento nella misura di € 7000,00;

dichiara illegittimo il licenziamento intimato da Merzario spa a Bassi Claudio e condanna Merzario spa a corrispondere a Bassi Claudio la somma di € 209.129,9 a titolo di indennità supplementare;

condanna Merzario spa a pagare a Bassi Claudio la somma di € 215.645,35 a titolo di recupero trattenute aprile 2002, retribuzione maggio 2002, ratei tredicesima e quattordicesima, preavviso, preavviso, ferie su preavviso e TFR;

il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.

Condanna Merzario spa a rifondere a Bassi Claudio le spese del giudizio di primo grado che liquida in € 187,99 per esborsi, € 4287,19 per diritti ed € 11700,00 per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Condanna Merzario spa a rifondere a Bassi Claudio le spese di questo grado che liquida in € 108,65 per esborsi, € 2795,90 per diritti ed € 8900,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Genova, 15.4.2005

Il Presidente: **Alberto Haupt**

Il consigliere estensore: **Enrico Ravera**